



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

**Oggetto:** **concessione demaniale per l'occupazione e l'uso di aree demaniali, specchi acquei e opere pertinenziali nell'area portuale denominata "Lazzaretto" sita nel porto pescherecci del comune di Golfo Aranci (SS) per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca, a favore del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca concernenti la regolamentazione, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo e al mare territoriale;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art.15 della L.R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U.R.A.S. 31 maggio 2007, n.18 suppl.ord.n.2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n.1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del 05/03/2015 concernente "Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definita con decreto presidenziale n. 94 del 13/07/2012";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la nota protocollo ingresso RAS n. 22482 del 30 novembre 2020 con la quale il Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci, costituito con atto del 22 gennaio 2020, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Sassari – Ufficio territoriale di Olbia in data 23 gennaio 2020, avente sede legale a Golfo Aranci (SS) in via Magellano n. 3, codice fiscale 91061210901, ha presentato istanza di concessione demaniale marittima per anni venti, relativa ad aree demaniali, specchi acquei e opere pertinenziali site nell'area portuale denominata "Lazzaretto", all'interno del porto pescherecci del comune di Golfo Aranci, per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca;
- VISTO l'Avviso pubblico protocollo n. 801 del 13 gennaio 2021 relativo all'istanza di concessione demaniale marittima protocollo ingresso RAS n. 22482 del 30 novembre 2020, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e il relativo avviso informativo, protocollo n. 806 di pari data, pubblicato sul BURAS, sull'albo pretorio del comune di Golfo Aranci, sull'albo pretorio dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci e sull'albo pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- PRESO ATTO** che alla data del 16 febbraio 2021, fissata quale termine della pubblicazione dell'Avviso pubblico, nessuna osservazione e/o ulteriore istanza concorrente è pervenuta al Servizio;
- VISTO** il piano di gestione dei beni demaniali richiesti in concessione, trasmesso dal Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci con nota protocollo ingresso RAS n. 6323 del 2 aprile 2021;
- VISTO** il verbale di valutazione del piano di gestione dei beni protocollo interno n. 9420 del 14 maggio 2021, dalla quale emerge l'idoneità del programma proposto a garantire una proficua utilizzazione dei beni demaniali richiesti in concessione;
- VISTA** la nota protocollo n. 9508 del 17 maggio 2021 con la quale il Servizio ha comunicato al Consorzio richiedente il proprio nulla osta alla presentazione della dichiarazione autocertificativa presso lo sportello SUAPE competente per territorio, per l'avvio di un procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 37 della LR n. 24/2016 ai fini dell'acquisizione definitiva della concessione demaniale, unitamente a tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività;
- VISTA** la nota dell'ufficio SUAP – Bacino Suap Golfo Aranci protocollo n. 8740 del 12 luglio 2021 di indizione di una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24/2016, relativamente all'istanza presentata in data 9 luglio 2021 dal Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci per la "Concessione Demaniale Marittima per l'occupazione ed uso dei beni demaniali portuali ed opere pertinenziali ex art. 29 del codice di navigazione, nell'area portuale denominata Lazzaretto, adibita a ormeggio di imbarcazioni da pesca", codice univoco nazionale 91061210901-20052021-1713.317286;
- VISTA** la nota protocollo n. 18823 del 6 settembre 2021, assunta al protocollo RAS con il n. 16885 in pari data, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha espresso il proprio parere positivo alla concessione demaniale dei beni nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) *"La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione Generale – Servizio Pesca e Acquacoltura, avrà sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente Concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta e ciò con particolare riguardo a quanto*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

*verrà previsto dai Piani Strategici di Sistema Portuale e dai discendenti Piani Regolatori Portuali, ed ai provvedimenti, eventualmente, da adottarsi in materia di Security, ovvero qualora nella zona in cui verrà posizionato quanto autorizzato emergessero, successivamente al rilascio della presente concessione, eventuali esigenze di natura/interesse pubblico e/o tecnico-operative, di sicurezza, demaniali, connessi in genere allo svolgimento di varie attività ovvero, anche rappresentate, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o altre Amm.ni/Enti Pubblici. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente Titolo Concessorio dichiara di prendere atto del contenuto del presente articolo, senza riserva o eccezione alcuna.”;*

- 2) *“Non potrà destinare ad altro uso e/o attività quanto forma oggetto della presente Concessione, né arrecare intralci, nocumento, pregiudizio, pericolo alla pubblica utenza, ed al normale transito pedonale, prestando al riguardo tutti gli accorgimenti e precauzioni possibili, anche in riferimento ad ipotizzabili cadute a mare, avuta particolare cura agli spazi minimi stabiliti dalle vigenti normative riguardanti il passaggio dei diversamente abili.”;*
- 3) *“Dovrà lasciare, compatibilmente con la natura delle aree/opere, ove previste, libero accesso, per motivi di servizio, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale, della Direzione Marittima e delle altre Amministrazioni dello Stato interessate al Demanio Marittimo.”;*
- 4) *“Il Concessionario si obbliga: – al mantenimento in sicurezza delle strutture, con obbligo di verifica delle stesse; – a segnalare senza indugio/immediatamente all'Autorità concedente, all'Autorità di Sistema Portuale ed all'Autorità Marittima lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; – ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi; – alla copertura assicurativa del rischio derivante dall'infortunio causato da responsabilità per inosservanza di obblighi di controllo e di vigilanza a carico dell'Autorità concedente.”;*
- 5) *“L'impianto/dotazioni antincendio, elettrico (con messa/dispersori a terra), idrico e gli eventuali impianti tecnici vari, compresi i sottoservizi, dovranno essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza ed esercizio, attuando, del pari, anche quanto previsto dalle norme CEI, dalla legge 46/90, dal D.P.R. 462/2001*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

*e dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario è, inoltre, obbligato ad attenersi, oltre alla normativa attualmente in essere, anche a quella futura in materia di sicurezza, adottando tempestivamente tutte le misure che si dovessero rendere necessarie, o anche solo opportune, per garantirne il pieno rispetto e la completa osservanza.”;*

- 6) *“L’eventuale approvvigionamento idrico/elettrico, utenze, allacci compresi, ecc., è a totale carico del Concessionario, che all’uopo dovrà provvedere a stipulare i relativi contratti con i rispettivi fornitori dei predetti servizi. Quanto sopra, senza alcuna spesa, onere, adempimento e/o responsabilità diretta e/o indiretta, presente e/o futura, in capo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o dalle altre Amministrazioni dello Stato.”;*
- 7) *“Le aree in concessione dovranno essere provviste di idonei impianti di illuminazione, a norma, che ne permettano l’individuazione anche notturna ed opportunamente schermati al fine di evitare interferenze o disturbo con i segnalamenti marittimi del porto, alla sicurezza della navigazione, ed anche al traffico veicolare, secondo le prescrizioni che saranno, eventualmente, all’uopo impartite dall’Autorità Marittima. Le stesse dovranno essere mantenute in buono stato di praticabilità, pulite, sgombre da ogni genere di materiale/rifiuti e, conservate in modo adeguato e decoroso per tutto il periodo di validità della Concessione. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere a proprie cura e spese all’ordinaria manutenzione delle stesse. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale, potrà essere dall’Autorità concedente, dall’Autorità di Sistema Portuale e/o dalle altre Amministrazioni dello Stato verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della stessa. Qualora dalla verifica risultasse l’insufficiente cura di quanto assentito in concessione, l’Autorità concedente, su segnalazione dell’Autorità di Sistema Portuale e/o delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilirà un congruo termine per l’esecuzione degli interventi opportuni ed in caso di inottemperanza provvederà d’ufficio a carico del Concessionario, prelevando le somme necessarie, dal deposito cauzionale all’uopo costituito. Tutti i vari rifiuti dovranno essere, a cura e spese del Concessionario, periodicamente raccolti e successivamente smaltiti tramite apposite Ditte/Imprese specializzate. Il*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- Concessionario dovrà approntare tutte le misure necessarie, o anche solo opportune, per garantire il rispetto della vigente normativa di tutela ambientale.”;*
- 8) *“Le unità dovranno ormeggiare secondo le caratteristiche tecnico nautiche rappresentate nella Documentazione tecnica e nei modi indicati nel “Piano degli ormeggi”, e non potranno eccedere, in alcun modo, nell’occupazione di specchi acquei oltre a quelli assentiti in concessione e destinati al solo ormeggio. – L’ormeggio sarà consentito esclusivamente a quelle unità da pesca di proprietà degli iscritti al Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci aventi una lunghezza pari e/o inferiore a quella indicata in progetto e comunque aventi idoneo pescaggio in relazione al fondale esistente. Le stesse unità, sia nelle fase di arrivo che di partenza dall’approdo in parola, dovranno comunque procedere a lento moto e con particolare cautela, avendo, inoltre, cura di prestare la massima attenzione, ai fini della sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità. – Al fine di scongiurare ogni possibile sversamento di qualsivoglia sostanza inquinante e conseguenti danni ambientali, il Concessionario dovrà fornirsi delle necessarie dotazioni antinquinamento tra cui panne contenenti e/o assorbenti e fogli assorbenti prontamente utilizzabili. – Il Concessionario dovrà installare almeno 03 (tre) presidi di sicurezza di tipo anulare da posizionare sulle banchine lato Nord ed almeno 01 (uno) sul molo lato Sud. – Gli arredi portuali di prevista installazione (bitte, catenarie, corpi morti, parabordi, ecc.) dovranno essere dimensionati alla tipologia di unità previste all’ormeggio, ben ancorati a terra, controventati e messi in sicurezza in maniera congrua, idonea ed a norma delle vigenti normative in materia, sia sotto il profilo tecnico che di sicurezza. – Dovrà essere installata apposita cartellonistica visibile sia da mare che da terra, indicante gli estremi della Licenza di Concessione Demaniale Marittima, unitamente al divieto di effettuare attività balneari, tuffi, pesca e attività subacquee non autorizzate. – Il Concessionario dovrà predisporre il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti” in base alle previsioni del Dlgs 182/2003 (attuazione della direttiva 2000/59/CE). – Il Concessionario dovrà dotarsi di apposito “Regolamento Interno” da sottoporre, per le rispettive competenze, all’approvazione da parte dell’Adsp e dell’Autorità Marittima. – Il Concessionario dovrà redigere il “Regolamento di sicurezza” con annesso “Piano degli ormeggi” da sottoporre, ai fini della Sicurezza della Navigazione, all’approvazione dell’Autorità Marittima, e per conoscenza*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

*dell'Adsp. – Il Concessionario dovrà, se i posti dell'ormeggio sono liberi, consentire l'attracco alle banchine/pontile ad eventuali imbarcazioni da pesca in transito, per il tempo strettamente necessario, per poter svolgere le operazioni di imbarco e sbarco di persone e/o cose, ed, in particolare, con priorità per eventuali casi e/o motivi di emergenza. – Il Concessionario dovrà dotarsi di tutti quegli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo l'inquinamento acustico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 844 del Codice Civile, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e delle vigenti normative in materia. – Il Concessionario dovrà adattare le relative strutture, qualora già non lo fossero, per rendere le stesse visitabili ed accessibili da parte dei diversamente abili, il tutto in conformità per quanto concerne la normativa in vigore riguardante il "superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche" (Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni).";*

- 9) *"L'area assentita in concessione dovrà essere opportunamente segnalata e recintata. Al fine di agevolare una pronta individuazione, il Concessionario dovrà obbligatoriamente: a) tracciare in corrispondenza della radice delle banchine lato Nord e Sud, all'interno delle aree in concessione, ad una distanza di ml. 2,00 l'una dall'altra, delle strisce longitudinali discontinue di ml. 1,50 X cm. 20,00 di colore giallo ed un scritta della medesima tonalità, con caratteri maiuscoli della dimensione di almeno cm. 50,00 cad., riportante la dicitura "Riservato Consorzio Pescatori", le quali andranno ripinturate almeno con cadenza annuale ed in sede di prima stesura dovrà essere concordato apposito sopralluogo alla presenza del personale di questa AdSP, del Concessionario e del Tecnico da questo incaricato; b) installare apposita cartellonistica verticale indicante il divieto di accesso e parcheggio ai mezzi non autorizzati. Per prevenire il rischio di eventuali cadute a mare da parte di veicoli e/o mezzi in genere, dovranno essere posizionate: a) in corrispondenza della radice della banchina Sud lato mare, idonee barriere di tipo new jersey intervallate da una distanza massima di ml. 1,00, e, sul versante adiacente al limitrofo Concessionario, n. 02 (due) paletti di acciaio inox infissi a terra e collegati da una catena inox chiusa a chiave, i cui costi di installazione e manutenzione andranno ripartiti con il predetto Concessionario, e sulla quale dovranno esser apposti catarifrangenti a norma al fine di una agevole individuazione notturna.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

*Le copie di dette chiavi andranno custodite a cura del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci e del confinante Concessionario, i quali rimarranno responsabili della corretta e puntuale apertura della sopraccitata catena inox con lucchetto, che dovrà essere prontamente richiusa a chiave ad ogni passaggio dei mezzi da essi autorizzati; b) in prossimità della radice della banchina Nord, n. 02 (due) paletti di acciaio inox infissi a terra e collegati da una catena inox chiusa a chiave, i cui costi di installazione e manutenzione andranno suddivisi con l'adiacente Concessionario, e sulla quale dovranno esser apposti catarifrangenti a norma al fine di una agevole individuazione notturna. Le copie di dette chiavi andranno custodite a cura del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci e del dell'attiguo Concessionario, i quali rimarranno responsabili della corretta e puntuale apertura della anzidetta catena inox con lucchetto, che dovrà essere prontamente richiusa a chiave ad ogni passaggio dei mezzi da essi consentiti; c) ad una distanza di non meno di ml. 1,20 dal bordo della banchina Nord, lato Nord, idonee barriere di tipo new jersey intervallate da una distanza massima di ml. 1,00. Le copie di entrambe le suddette chiavi e dei locali antincendio andranno consegnate, senza alcun onere, all'Autorità concedente, all'Autorità di Sistema Portuale, all'Amministrazione Marittima e Comunale, oltre che alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facessero eventualmente richiesta per i propri compiti d'Istituto”;*

VISTA la nota dell'ufficio SUAP – Bacino Suap Golfo Aranci protocollo n. 11524 del 11 settembre 2021, con la quale ha comunicato la conclusione positiva della conferenza di Servizi relativamente all'istanza presentata in data 9 luglio 2021 dal Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci per la “Concessione Demaniale Marittima per l'occupazione ed uso dei beni demaniali portuali ed opere pertinenziali ex art. 29 del codice di navigazione, nell'area portuale denominata Lazzaretto, adibita a ormeggio di imbarcazioni da pesca”, codice univoco nazionale 91061210901-20052021-1713.317286;

VISTA la nota protocollo n. 10559 del 17 settembre 2021, assunta al protocollo RAS con il n. 17652 del 20 settembre 2021, con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha espresso, ai soli fini della sicurezza della navigazione, parere favorevole al rilascio della concessione in argomento da ritenersi condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- 1) *le unità dovranno ormeggiare secondo le caratteristiche tecnico nautiche rappresentate nella documentazione tecnica e nei modi indicati nel Piano degli ormeggi, e non potranno eccedere, in alcun modo, nell'occupazione di specchi acquei oltre a quelli assentiti in concessione e destinati al solo ormeggio;*
- 2) *l'ormeggio sarà consentito esclusivamente a quelle unità aventi una lunghezza pari e/o inferiore a quella indicata in progetto e comunque aventi idoneo pescaggio in relazione al fondale esistente. Le stesse unità, sia nelle fase di arrivo che di partenza dall'approdo in parola, dovranno comunque procedere a lento moto;*
- 3) *al fine di scongiurare ogni possibile sversamento di qualsivoglia sostanza inquinante e conseguenti danni ambientali, il concessionario dovrà fornirsi delle necessarie dotazioni antinquinamento tra cui panne contenenti e/o assorbenti e fogli assorbenti prontamente utilizzabili;*
- 4) *l'area dovrà essere dotata di attrezzature antincendio adeguate, in attesa del ripristino dell'impianto antincendio esistente. A tal fine, il concessionario dovrà comunicare a questa Autorità Marittima ed ai VV.F. le dotazioni antincendio disponibili, come indicato nella relazione tecnica, redigendo apposito piano antincendio;*
- 5) *l'installazione di luci e/o fonti luminose di vario genere dovranno essere preventivamente soggette alla valutazione di questa Autorità Marittima al fine di verificare che le stesse non si confondano con il segnalamento marittimo portuale (in particolare fanale rosso e verde);*
- 6) *gli arredi portuali di prevista installazione (bitte, catenarie, corpi morti, parabordi, ecc.) dovranno essere dimensionati alla tipologia di unità previste all'ormeggio;*
- 7) *dovrà essere installata apposita cartellonistica visibile sia da mare che da terra, indicante gli estremi della concessione demaniale marittima, unitamente al divieto di effettuare attività balneari, tuffi, pesca e attività subacquee non autorizzate;*
- 8) *dovrà essere specificatamente riportato nel titolo concessorio la riserva, per il transito c/o la banchina nord del porto pescherecci disciplinato dall'ordinanza n° 29/2016 di questa Autorità Marittima per un lasso di tempo non superiore a 5 (cinque) ore e la banchina sopraflutto c.d. "le Casette" di emergenza disciplinata con ordinanza n°01/2020 di questa Autorità Marittima;*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- 9) *ai mezzi delle Capitanerie di Porto e della Polizia di Stato, ovvero per gli ulteriori mezzi istituzionali in transito, dovrà essere garantito l'utilizzo degli arredi portuali, senza oneri per l'amministrazione;*
- 10) *predispone il piano di raccolta e gestione dei rifiuti in base alle previsioni del Dlgs 182/2003, (attuazione della direttiva 2000/59/CE);*
- 11) *il soggetto concessionario dovrà dotarsi di apposito Regolamento Interno da sottoporre, per le rispettive competenze, all'approvazione da parte di codesta A.D.S.P. e di questa Autorità Marittima;*
- 12) *dovrà essere redatto il Regolamento di sicurezza con annesso piano degli ormeggi da sottoporre, ai fini della Sicurezza della Navigazione, all'approvazione di questa Autorità Marittima;*

VISTA la nota prot. n. 18493 del 30 settembre 2021 con la quale il Servizio ha richiesto al Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci, ai fini della stipula dell'atto di concessione, la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento delle condizioni e obblighi stabiliti nell'atto di concessione e il pagamento del canone demaniale per l'anno 2021;

VISTA la nota protocollo RAS n. 18643 del 4 ottobre 2021, con la quale il Consorzio richiedente ha segnalato l'impossibilità di formalizzare l'atto di concessione prima della fine dell'anno 2021 in quanto una porzione di area demaniale oggetto della richiesta risulta ancora occupata da un altro soggetto per finalità diversa dall'ormeggio di imbarcazioni da pesca e non risultano conclusi i lavori di sistemazione degli impianti;

VISTA la nota protocollo n.19297 del 12 ottobre 2021 con la quale il Servizio ha accolto la richiesta di differimento all'anno 2022 della formale stipula dell'atto di concessione dei beni demaniali richiesti, posticipando conseguentemente la necessità di costituire idonea cauzione e provvedere al pagamento del canone demaniale;

CONSIDERATO che il Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci per tutta la durata della concessione dovrà corrispondere un canone annuo calcolato ai sensi del Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n.400, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'adeguamento ISTAT, tenuto conto del canone minimo di cui all'art. 100, comma 4 del DL 14.08.2020, n. 140, convertito in legge 13.10.2020, n. 1;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

- CONSIDERATO** l'esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo al Consorzio richiedente;
- VERIFICATA** l'assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 14 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all'approvazione degli esiti positivi della procedura istruttoria relativa all'istanza di concessione demaniale marittima presentata dal Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci relativa ad aree demaniali, specchi acquei e opere pertinenziali site nell'area portuale denominata "Lazzaretto" all'interno del porto pescherecci del comune di Golfo Aranci per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca per la durata di anni venti e alla concessione demaniale marittima degli stessi beni a favore del Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci

**D E T E R M I N A**

- ART. 1** Di approvare gli esiti della procedura istruttoria relativa all'istanza presentata dal Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci volta alla concessione demaniale marittima di aree, specchi acquei e opere pertinenziali site nell'area portuale denominata "Lazzaretto" all'interno del porto pescherecci del comune di Golfo Aranci per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca.
- ART. 2** Di concedere al Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci, avente sede legale a Golfo Aranci (SS) in via Magellano n. 3, codice fiscale 91061210901, per la durata di anni venti, l'occupazione e uso delle aree, specchi acquei e opere pertinenziali site nell'area portuale denominata "Lazzaretto" all'interno del porto pescherecci del comune di Golfo Aranci per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca di seguito specificate e rappresentate nella tavola tecnica allegata al presente provvedimento per farne parte integrante:

<b>Aree Demaniali</b>	
<b>Identificativo</b>	<b>Superficie</b>
OR 001	1650 m <sup>2</sup>
OR 002	450 m <sup>2</sup>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

OR 056	50 m <sup>2</sup>
<b>Totale</b>	<b>2150 m<sup>2</sup></b>
<b>Specchi Acquei per ormeggio</b>	
<b>Identificativo</b>	<b>Superficie</b>
SP 003	425 m <sup>2</sup>
SP 004	900 m <sup>2</sup>
SP 005	480 m <sup>2</sup>
SP 007	920 m <sup>2</sup>
<b>Totale</b>	<b>2725 m<sup>2</sup></b>
<b>Specchio Acqueo per manovra</b>	
<b>Identificativo</b>	<b>Superficie</b>
SP 006	1400 m <sup>2</sup>

- ART. 3** La concessione d'uso e occupazione delle aree demaniali, specchi acquei e opere pertinenziali ha validità dal giorno di stipula dell'atto pubblico, per una durata di anni venti.
- ART. 4** Prima della formale stipula dell'atto pubblico, la concessionaria è tenuta a costituire idonea cauzione a garanzia dell'adempimento delle condizioni e obblighi stabiliti nell'atto di concessione, avente durata pari a quella della concessione, e ad effettuare il pagamento del canone demaniale per la prima annualità.
- ART. 5** L'atto formale sarà stipulato in forma pubblica, tramite notaio esterno all'Amministrazione individuato dalla concessionaria, con oneri a totale suo carico.
- ART. 6** La concessionaria è tenuta a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni poste dall'Amministrazione concedente e dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento, riportate nelle premesse della presente determinazione.
- ART. 7** La concessionaria è tenuta a richiedere ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione previsti dalla vigente normativa, osservando direttamente ogni onere ed obbligo conseguente.
- ART. 8** La concessionaria solleva l'amministrazione regionale e le amministrazione dello Stato interessate al demanio marittimo da qualsiasi obbligo nonché da qualsiasi intervento, di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura

diversa natura e genere, presente e futuro, per eventuali danni o molestie che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, cose e terzi in genere in conseguenza della presente concessione.

**ART. 9** Nell'ipotesi in cui la garanzia fideiussoria prestata perda efficacia per cause non imputabili all'amministrazione regionale, la concessionaria è responsabile in solido per tutti gli adempimenti altrimenti coperti dalla garanzia fideiussoria stessa.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale (BURAS) ed è trasmessa al Consorzio Pescatori Marittimi Golfo Aranci e, per il tramite della Direzione Generale, all'Assessora dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURAS.

**Il Direttore del Servizio**  
Giorgio Pisanu  
*(Firmato digitalmente)*

